

# Ordinanza sulle epizoozie

(OFE)

Modifica del

(Disegno del 06.03.2008)

---

*Il Consiglio federale*

*ordina:*

I

L'Ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995<sup>1</sup> viene modificata come segue:

*Art. 2 lett. i*

*Abrogato*

*Art. 4 lett. g<sup>bis</sup>*

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

g<sup>bis</sup>. febbre catarrale ovina (Bluetongue o “malattia della lingua blu”);

*Sezione 4a Art. 111a – 111g*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 239a*

**Sezione 8a : Febbre catarrale ovina (Bluetongue o “malattia della lingua blu”)**

*Art. 239a* In generale

<sup>1</sup> Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina tutti i ruminanti e camelidi tenuti in cattività.

<sup>2</sup> La febbre catarrale ovina è diagnosticata quando, in un effettivo di ruminanti ricettivi è stato messo in evidenza il virus della Bluetongue almeno in un animale.

*Art. 239b* Sorveglianza

Dopo avere consultato i Cantoni, l'Ufficio federale stabilisce un programma:

- a. per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;

<sup>1</sup> RS 916.401

- b. per la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici del virus della Bluetongue.

*Art. 239c*            Caso di sospetto

<sup>1</sup> In caso di sospetta epizoozia di Bluetongue o di contagio della medesima, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'esame del virus della Bluetongue sugli animali sospetti;
- b. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

<sup>2</sup> Il sospetto è considerato confutato quando non si è più riscontrato nessun virus.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e al loro esame, nonché riguardo ai provvedimenti per ridurre la popolazione delle zanzare vettrici.

*Art. 239d*            Caso di epizoozia

<sup>1</sup> Qualora la presenza della malattia della Bluetongue sia stabilita, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'abbattimento e l'eliminazione degli animali gravemente ammalati;
- b. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

<sup>2</sup> Il veterinario cantonale leva il sequestro quando tutti gli animali ricettivi dell'effettivo:

- a. sono stati sottoposti due volte a esame sierologico a distanza di almeno 60 giorni e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
- b. sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima contro la malattia della Bluetongue.

*Art. 239e*            Zona della Bluetongue

<sup>1</sup> La zona della Bluetongue comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno all'effettivo infetto. La determinazione della zona della Bluetongue terrà conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale determina l'ampiezza della zona della Bluetongue dopo aver consultato i veterinari cantonali. Il veterinario cantonale dà ordini riguardo alla zona della Bluetongue sul territorio del suo cantone.

<sup>3</sup> Gli animali ricettivi e il loro seme, ovuli ed embrioni possono essere trasferiti all'esterno della zona della Bluetongue a condizione di rispettare le direttive tecniche sui controlli dei trasporti di animali vivi, di seme, ovuli ed embrioni.

<sup>4</sup> I Cantoni revocano il sequestro della zona della Bluetongue dopo aver consultato l'Ufficio federale a condizione che per almeno due anni negli animali ricettivi non siano più stati messi in evidenza virus della Bluetongue.

*Art. 239f* Periodi e territori liberi dal vettore

<sup>1</sup> L'Ufficio federale, dopo avere consultato i Cantoni, può dichiarare privi del vettore periodi e territori nei quali non sia stata osservata nessuna attività o un'attività ridotta degli insetti che possono essere vettori del virus della Bluetongue.

<sup>2</sup> Durante i periodi e nei territori privi di vettore, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, al sequestro e ai provvedimenti per ridurre la presenza di zanzare vettrici e per le vaccinazioni.

*Art. 239g* Vaccinazioni

<sup>1</sup> L'Ufficio federale, dopo avere consultato i Cantoni, può prescrivere vaccinazioni contro la Bluetongue per gli animali ricettivi.

<sup>2</sup> Esso emana direttive tecniche per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini.

II

**Modifica del diritto vigente**

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue.

**1. Ordinanza del 14 novembre 2007<sup>2</sup> concernente l'allevamento di animali**

*Art. 1 cpv. 3*

<sup>3</sup> Nel quadro dei crediti autorizzati possono essere sostenute con contributi le organizzazioni d'allevamento riconosciute per provvedimenti di salvaguardia della salute degli effettivi.

**2. Ordinanza BDTA del 23 novembre 2005<sup>3</sup>**

*Art. 3 cpv. 1 lett. i e cpv. 3*

<sup>1</sup> Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

<sup>2</sup> SR 916.310

<sup>3</sup> RS 916.404

- i. lo stato della vaccinazione riguardo alla Bluetongue per animali della specie bovina e per detenzioni di animali con animali della specie bovina, ovina e/o caprina.

<sup>3</sup> I dati di cui al capoverso 1 lettere g-i vanno notificati dai Cantoni al gestore. I dati di cui al capoverso 1 lettera h vanno notificati entro una settimana dal momento in cui i risultati di laboratorio sono noti e i dati di cui al capoverso 1 lettera i vanno notificati entro una settimana dalla vaccinazione.

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> La tracciabilità, lo stato sanitario e lo stato della vaccinazione riguardo alla Bluetongue di un singolo animale della specie bovina nonché lo stato sanitario riguardo alla BVD e lo stato della vaccinazione riguardo alla Bluetongue delle detenzioni di animali con animali della specie bovina, ovina e caprina possono essere consultati da chiunque.

*Art. 9 cpv. 1*

<sup>1</sup> I detentori di animali possono consultare illimitatamente e gratuitamente i dati concernenti la loro persona, la loro azienda, gli animali che vi si trovano o vi si sono trovati nonché la rispettiva tracciabilità e lo stato sanitario riguardo alla BVD e lo stato della vaccinazione riguardo alla Bluetongue.

III

La presente modifica entra in vigore il .....

.... 2008

A nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Pascal  
Couchepin

La cancelliera della Confederazione: Corina  
Casanova